

GL 9HQHUGu RWWREUH


# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
9	Il Sole 24 Ore	13/10/2023	<i>Banda ultralarga: progetti in ritardo, Palazzo Chigi striglia le amministrazioni (C.Fotina)</i>	3
35	Il Sole 24 Ore	13/10/2023	<i>Case green, parte lo sprint per trovare l'accordo entro la fine dell'anno (G.Latour)</i>	4
31	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Case green, doppia scadenza (C.Bartelli)</i>	5
43	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Appalti, il ritardo non comporta danno erariale (L.Oliveri)</i>	6
43	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Piani urbani nel Pnrr (M.Barbero)</i>	7
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
35	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Pnrr, Casse in pressing sul sistema di contabilita' (S.D'alessio)</i>	8
<b>Rubrica Economia</b>				
17	Il Sole 24 Ore	13/10/2023	<i>Perche' investire nell'economia dello spazio aiuta progresso e societa' (S.Di Pippo)</i>	9
<b>Rubrica Mobilità e Trasporti</b>				
37	Il Sole 24 Ore	13/10/2023	<i>Bonus colonnine, aiuti fino al 40% delle spese a professionisti e imprese</i>	11
<b>Rubrica Professionisti</b>				
35	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Protezione civile, 1.112 abilitati</i>	12
35	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Tecnici, la laurea e' gia' abilitante (M.Damiani)</i>	13
37	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Anche la Cassazione interessata alla questione del salario minimo</i>	14
<b>Rubrica Fisco</b>				
30	Corriere della Sera	13/10/2023	<i>Superbonus, allarme crediti. Il Tesoro studia le soluzioni (M.Sensini)</i>	15
31	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Bonus edilizi, riforma in sei step (C.Bartelli)</i>	16
31	Italia Oggi	13/10/2023	<i>Superbonus, investimenti ammessi pari a 88,1 mld di euro (G.Provino)</i>	17

30%

#### L'ANTICIPO

Il prestito investimenti Pnrr-Pnc di Cdp anticiperà fino a un massimo del 30% dei contributi assegnati agli enti pubblici.



**I cantieri.** I ritardi accumulati dai progetti del Pnrr per la banda ultralarga si fanno sempre più pesanti

## Banda ultralarga: progetti in ritardo, Palazzo Chigi striglia le amministrazioni

### Reti in fibra e 5G

Direttiva per arginare regolamenti e procedure che rallentano i cantieri

**Andrea Biondi**  
**Carminé Fotina**

I ritardi accumulati dai progetti del Pnrr per la banda ultralarga si fanno sempre più pesanti. E il governo inizia a essere consapevole che serve una seria sterzata. Il sottosegretario della Presidenza del consiglio per l'Innovazione, Alessio Butti, ha emanato una lunga direttiva per vietare azioni con le quali le singole amministrazioni possano rallentare le autorizzazioni all'installazione

delle reti tlc e per sollecitare, anzi, pratiche che possano accelerarle. La direttiva – indirizzata in prima battuta ai ministeri delle Imprese, dei Beni culturali, della Salute, delle Infrastrutture e agli Affari regionali – è uno strumento leggero, un primo assaggio che potrebbe essere il preludio a una norma di legge che è allo studio del Dipartimento per la trasformazione digitale.

L'oggetto sono i progetti del Pnrr "Italia a 1 Giga", "Italia 5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa" e "Isole minori", da completare entro giugno 2026, e la premessa è che ci sono ritardi «causati, in alcuni casi,

**Il Dipartimento che fa capo a Butti pensa anche a una norma per accelerare in vista della scadenza del 2026**

dall'inerzia amministrativa, in altri casi, dalla mancata adozione di provvedimenti abilitativi aventi carattere vincolato». L'esempio più eclatante sono le amministrazioni locali che agiscono in difformità ai numerosi decreti di semplificazione varati negli ultimi anni. L'articolo 2 precisa che l'attività autorizzatoria non deve determinare ostacoli o rallentare le tempistiche procedurali, rispettando il principio in base al quale le reti a banda ultralarga sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, nel caso della posa di fibra ottica, non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Viene ribadito, in virtù del principio *once only*, che le amministrazioni territoriali non possono richiedere documenti già prodotti nell'ambito del procedimento unico, e si precisa che gli enti possono abbreviare i termini procedurali e concluderli con il rilascio di un atto unico. È poi stilata una serie di divieti, che vanno dall'aggravio di procedimenti in materia di gestione del suolo pubblico alla richiesta agli operatori di oneri o canoni non stabiliti per legge. Stop anche a ordinanze emesse al solo fine di inibire l'esecuzione dei lavori e all'adozione di regolamenti locali in contrasto con le norme in vigore.

L'articolo 3 sottolinea che, per gli impianti di telefonia mobile a partire dal 5G, quando sono previsti provvedimenti o intese va convocata una conferenza di servizi di tipo decisorio entro 5 giorni dalla presentazione della domanda. Con silenzio assenso entro 60 giorni dall'istanza. L'articolo 4 chiama in causa le stazioni appaltanti e i soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche, che devono segnalare al Dipartimento per la trasformazione digitale qualsiasi atto o comportamento in violazione della direttiva, anche ai fini dei poteri sostitutivi che Palazzo Chigi può fare scattare in base al decreto Pnrr del 2021. Di fronte ai 5 miliardi assegnati con le gare del Piano non si può più temporeggiare.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



**ANCHE LA SICILIA INTERVIENE  
SULLA CRISI DEI CREDITI BLOCCATI**

Dopo Basilicata, Lazio e Piemonte potrebbe essere la Sicilia ad approvare una legge che consentirà alle sue

società partecipare di acquistare crediti fiscali bloccati. Una proposta di legge sul tema è, infatti, incardinata e pronta a essere votata nei prossimi giorni in commissione Bilancio.



## Case green, parte lo sprint per trovare l'accordo entro la fine dell'anno

**Ambiente**

La direttiva Ecbd

Giuseppe Latour

«Sono fiducioso che raggiungeremo un accordo entro la fine del 2023». Sono parole pronunciate ieri dal relatore della direttiva Ecbd (Energy efficiency of buildings directive), l'irlandese Ciaran Cuffe (Verdi). Dopo mesi di rallentamenti e accordi solo su aspetti marginali del testo, si apre così la volata per provare a sbloccare la trattativa su uno dei pilastri del Green deal europeo. E, per la prima volta, dal Parlamento arriva l'indicazione di una data entro la quale si cercherà di chiudere.

Se, da un lato, i triloghi (le riunioni formali tra Parlamento e Consiglio, con la mediazione della Commissione) finora non hanno preso un ritmo che consenta al dossier di avanzare

con decisione verso il traguardo, dall'altro lato iniziano a incomberle le elezioni europee di giugno del 2024. Una volta trovato un compromesso, per completare tutti i passaggi che consentiranno di far entrare in vigore la nuova direttiva, servirà qualche mese di tempo. Chiudere con un accordo provvisorio entro fine anno darebbe, allora, la possibilità di completare il percorso senza troppi problemi. Se la trattativa dovesse essere, invece, ancora aperta nel 2024, con la presidenza di turno del Consiglio Ue al Belgio, il rischio di non arrivare a un accordo entro la fine della legislatura sarebbe altissimo. Da qui nasce la data indicata da Cuffe.

Saranno già decisivi, in questo senso, i segnali dati dal trilatero in

**Il Parlamento punta su standard minimi di performance per gli edifici più energivori**

programma nella serata di ieri, andato avanti fino a tarda ora, dopo la chiusura di questo articolo. Qui, per la prima volta, sono stati esaminati i passaggi più controversi della direttiva. Come l'articolo 9, che fissa il calendario per le ristrutturazioni degli immobili, il 15, sulle risorse finanziarie per agevolare le ristrutturazioni, e il 16, sugli attestati di prestazione energetica.

Riguardo a questi articoli, Cuffe ieri ha spiegato che il Parlamento insisterà sul fatto che, per raggiungere gli obiettivi della direttiva, bisognerà prevedere «l'applicazione di standard minimi di performance energetica per gli edifici più energivori in Europa». La proposta del Parlamento prevede che i piani nazionali di ristrutturazione partano dal 15% più energivoro del patrimonio immobiliare: in Italia si tratta di 1,8 milioni di edifici residenziali. Questo punto, stando alle indicazioni del relatore, è decisivo.

Nel negoziato, poi, si tornerà a parlare di sanzioni, come sottolinea la relatrice ombra per il Parlamento europeo, Isabella Tovaglieri (Lega): «Una parte decisiva della discussione verterà proprio sull'articolo relativo alle sanzioni, espunto dal testo approvato dall'Eurocamera anche grazie al lavoro della Lega e poi ricomparso nel negoziato, con il rischio che il Parlamento utilizzi questo argomento come arma di ricatto per far passare alcuni tra gli articoli della direttiva più indigesti ai Paesi membri. Il governo italiano darà battaglia, facendosi portavoce in Europa delle preoccupazioni delle nazioni più penalizzate da questo provvedimento irrealizzabile».

Diverse fonti, comunque, riferiscono di una forte volontà della Commissione Ue di portare a casa un accordo. Alla direttiva Case green, infatti, sono legati altri pezzi rilevanti della strategia europea. Come il piano di azione sulle pompe di calore. O la revisione del regolamento Ecodesign, che fisserà nuovi standard per gli impianti di riscaldamento, a partire dalle caldaie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**NUOVI EDIFICI ENTRO IL 2030 GLI ALTRI ENTRO IL 2050**

*Case green, doppia scadenza*

DI CRISTINA BARTELLI

Case green, adeguamenti a doppia scadenza e con esenzioni per luoghi di culto, edifici storici e utilizzati per difesa. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto fa il punto in commissione ambiente della camera sulla direttiva case green al voto nella notte di ieri a Bruxelles. Gli Stati membri nell'ambito del Consiglio europeo hanno trovato una posizione di compromesso in grado di rivedere le tempistiche di adeguamento delle prestazioni energetiche degli edifici, in modo da renderle più gradualmente e meno stringenti, e di garantire, inoltre, la possibilità di esenzione per alcune categorie rispetto al testo iniziale proposto dalla Commissione, che stabiliva target unici per tutte le tipologie di immobili al 2030, il testo avallato dal Consiglio europeo prevede che solo gli edifici residenziali di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero entro il 2030.

Per gli edifici residenziali esistenti la deadline per il raggiungimento del target è il 2050, inoltre sono previste delle esenzioni per alcune tipologie di edifici, tra cui gli edifici storici, i luoghi di culto e gli edifici utilizzati a scopi di difesa.

«Nell'ambito dei triloghi come Italia stiamo rimarcando la peculiarità del contesto italiano», ha dichiarato Pichetto aggiungendo: « Il ragionamento è sostanzialmente questo: noi abbiamo un patrimonio particolare – la faccio brevissima – abbiamo 31 milioni di fabbricati, ne abbiamo 21 oltre la classe D, diverso da quello di altri Paesi europei per questioni storiche, di conformazione geografica, oltre che di una radicata visione della casa come "bene rifugio" delle famiglie italiane.

Individuare una quota di patrimonio edilizio esentabile per motivi di fattibilità economica è un passo doveroso e necessario, ma gli obiettivi temporali, specie per gli edifici residenziali esistenti, per come delineati ad oggi, non sono raggiungibili per il nostro Paese». I temi controversi per Pichetto sono i tempi di raggiungimento del target, il quadro di incentivi per la realizzazione delle misure e infine l'omogeneità degli Attestati di prestazione per determinare il contingente di edifici sul quale intervenire.

«Non vogliamo che per difformità di classi o valutazioni ci possa essere un vantaggio o una penalizzazione nel punto di partenza per gli Stati membri», ha concluso Pichetto.

© Riproduzione riservata



**UN PARERE DEL MIT SI PRONUNCIA SUL SUPERAMENTO DEI TERMINI**

**Appalti, il ritardo non comporta danno erariale**

Il rischio di danno erariale per il mancato rispetto dei termini procedurali esiste, ma è estremamente circoscritto.

Il parere del Servizio supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture n. 2090, lungi dal fondare timori per le responsabilità del Rup, indirettamente conferma che il ritardo di per sé non comporta necessariamente conseguenze risarcitorie automatiche.

Il ministero è stato chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del superamento dei termini fissati per le procedure di gara, disposti dall'allegato I.3 al d.lgs 36/2023. In particolare il quesito posto chiede in cosa consista il "silenzio inadempimento" e la "verifica del rispetto del dovere di buona fede", domandando se il ritardo possa cagionare sanzioni amministrative a carico del responsabile, l'annullamento della procedura di gara e la responsabilità erariale, derivante, in particolare dalla scelta di avviare una procedura ad esempio aperta invece di una negoziata. Il Mit risponde in modo piuttosto laconico, privando comunque nella sostanza di fondamento i timori esposti col quesito. In quanto al silenzio inadempimento, la risposta spiega che si tratta solo della possibilità data all'operatore economico di promuovere un ricorso al Tar per chiedere al giudice l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. In aggiunta alla laconica indicazione del Mit, è necessario osservare che non discende, dal silenzio inadempimento, nessuna automatica conseguenza sanzionatoria, meno che mai la sanzione amministrativa, posto che non esistendo una specifica disposizione che preveda l'applicazione di detta sanzione al ritardo, si vio-

lerebbe il principio di tipicità delle sanzioni, imposto dalla legge 689/1981. La risposta del Mit non affronta il tema dell'eventuale annullamento e ripetizione della gara. E' semplice osservare che, da un lato, il ritardo non inficia la gara e la legittimità della sua conclusione anche oltre i termini previsti; dall'altro, un annullamento sarebbe immotivato ed esso probabilmente cagione di responsabilità, visto che vanificherebbe costi ed energie spese per lo svolgimento della gara, pur andata "lunga". Rispetto al dovere di agire in buona fede, il Mit evidenzia che il procedimento di gara da sorgere ancor prima dell'aggiudicazione in capo agli operatori economici l'affidamento legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo della p.a. al principio di buona fede. Il parere non esclude che l'inosservanza dei termini di conclusione delle gare possa dar luogo alla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione. Ma, la responsabilità precontrattuale ha il fine di tutelare le parti di una trattativa dall'interesse, negativo, a non essere coinvolti in trattative inutili, che quindi non conducano alla sottoscrizione. Poiché il codice configura come rimedio al ritardo il silenzio inadempimento, l'attivazione dell'azione per responsabilità precontrattuale appare piuttosto ardua. A meno che non si dimostri l'assenza sin dall'inizio della serietà della p.a. nell'attivare la procedura, per esempio attestabile nella mancanza dell'impegno della spesa o in gravi carenze della documentazione e della procedura. Infine, in quanto alla colpa grave, il parere si limita a ribadire quanto già afferma l'articolo 2,

comma 3, del codice: ai fini della responsabilità amministrativa, costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto. La risposta non entra nel merito della questione delle eventuali responsabilità connesse alla gestione di una procedura aperta invece di una negoziata. Si può, comunque, affermare che non si vede quale genere di responsabilità erariale possa discendere da tale circostanza. In primo luogo, appare semplicemente paradossale pensare all'attribuzione di responsabilità a funzionari della p.a. che si avvalgono di procedure comunque a maggior tutela di concorrenza, trasparenza, parità di condizioni e buon andamento, tutti principi posti in modo chiarissimo da Costituzione e ordinamento Ue, al di sopra dei principi enunciati dal codice dei contratti. In secondo luogo, il raffronto tra i termini massimi delle procedure non ha senso: ai sensi dell'allegato I.3 le negoziate durano, tutte, sempre meno di ogni altra procedura. Se la responsabilità erariale derivasse dal confronto tra durata dei vari sistemi di gara, allora si arriverebbe all'assurdo di concludere che siano sempre obbligatorie le procedure negoziate, quando invece è lo stesso codice a circoscrivere il loro utilizzo a ben precise condizioni. Infine, il "ritardo" non si misura raffrontando il tempo di una procedura con il tempo massimo astratto fissato dall'allegato I.3, bensì con i tempi concretamente definiti nella programmazione attraverso cronoprogrammi operativi. Rispettati questi, non si può materialmente nemmeno configurare l'ipotesi del ritardo.

**Luigi Oliveri**

© Riproduzione riservata



























